

**ORIGINALE**



**COMUNE DI MONTERIGGIONI**  
**PROVINCIA DI SIENA**

## **Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**DELIBERAZIONE N. 202 DEL 01/12/2022**

**OGGETTO: AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE ALLA SOCIETÀ “MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L.” – INDIRIZZI**

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, convocata d'iniziativa del Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	NOME	RUOLO	Presenti	Assenti
1	FROSINI ANDREA	Sindaco	X	
2	BUTI PAOLA	Assessore	X	
3	RUSCI LUCA	Assessore	X	
4	VALENTI MARCO	Assessore	X	
5	NISI DIANA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Giovanni Rubolino (art. 97 c. 4 lett. A del D. Lgs. 267/2000).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Andrea Frosini, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2022/235

**UNITA' ORGANIZZATIVA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI SOCIO-EDUCATIVA**

**OGGETTO: AFFARI GENERALI – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN HOUSE ALLA SOCIETÀ “MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L.” – INDIRIZZI**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **Premesso che:**

- con d. lgs. 19/08/2016 n. 175, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- ai sensi dell'art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* c. 1 del predetto TUSP, *“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”*
- questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del TUSP e fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere, conseguentemente, *“ ..... partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate:*
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;*
- l'art. 16 *“Società in house”* del TUSP prevede:
  - al comma 1 che *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo ..... ”*
  - al successivo comma 3 che *“Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”;*
- l'art. 5 c. 1 del d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) prevede l'esclusione dall'applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) *l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
  - b) *oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
  - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*
- l'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) dispone in ordine ad un regime speciale degli affidamenti in house prevedendo l'istituzione, presso l'ANAC, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3;
  - l'ANAC con propria delibera n. 951 del 20/09/2017 ha provveduto all'aggiornamento delle Linee Guida n. 7;

**Premesso inoltre che, questa Amministrazione:**

- con precedente delibera C.C. 04/03/2002 n. 9 aveva approvato lo Statuto della Soc. Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. successivamente costituitasi con atto rogato dal notaio Ceccherini di Siena in data 22/03/2002 (rep. 28917) ed iscritta al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Siena in data 11/04/2002;
- con successive delibere consiliari erano state disposte modifiche allo statuto della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. ed in particolare con la delibera C.C. 19/12/2016 n. 101, ad oggetto *“Affari Generali - Adeguamento e aggiornamento dello statuto della società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. a seguito delle modifiche normative intervenute con il D. Lgs. n. 175/2016”*, in attuazione degli obblighi di cui all'art. 26 c. 1 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 sull'adeguamento degli statuti alle disposizioni del TUSP ed in considerazione delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali legate ai servizi ricompresi nello scopo e nelle attività statutarie, sono stati approvati appositi indirizzi ai fini dell'adeguamento statutario alle norme del TUSP;
- con delibera C.C. 27/02/2017 n. 19 *“Affari Generali - Approvazione regolamento per il controllo analogo nelle società in house”* è stato approvato il regolamento per il controllo analogo sulle società in house;
- con delibera C.C. 29/11/2017 n. 93 ad oggetto *“AFFARI GENERALI – ESERCIZIO DEL POTERE DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA SOCIETÀ PARTECIPATA “MONTERIGGIONI A.D. 1213 S.R.L.” – AFFIDAMENTO SERVIZI E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO* si era stabilito tra l'altro *di affidare alla soc. Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l., quale soggetto ancorché formalmente terzo ma nei cui confronti questa Amministrazione, in qualità di titolare dell'intero capitale sociale, esercita in controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, la gestione di alcuni servizi;*
- ai fini degli adempimenti di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) è istituito, presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house le quali, al

ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza dell'esercizio di un controllo analogo sulle medesime;

- in data 08/03/2018 si è avviato il procedimento di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al citato comma 1 art. 192 del Codice dei Contratti;
- l'ANAC, al termine del procedimento istruttorio, ha formalmente iscritto la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. con ID 586 prot. n. 0021617 in data 09/09/2019;

#### **Dato atto che:**

- la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. è, ad oggi costituita dal socio unico “Comune di Monteriggioni;
- giusto l'art. 4 dello statuto approvato per ultimo con la citata del. C.C. n. 101/2016 , “.... *il Comune di Monteriggioni (SI) esercita sulla società il controllo analogo ed affida alla stessa direttamente contratti pubblici aventi per oggetto attività, di produzione di beni e servizi nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*”, la soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l. possa configurarsi come *società in house* ai sensi dell'art. 16 del TUSP che riceve affidamenti diretti di contratti pubblici;

#### **Considerato che:**

- il modello “*in house providing*” può essere utilizzato dall'Ente tanto per la gestione diretta di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, quanto per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni, comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.);
- per effetto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, approvata, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 97 del 30/12/2021, ad oggetto “*AFFARI GENERALI - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 – APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) – RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 80/2019 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP)*”, la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. risulta inquadrata proprio nell'ambito dell'articolo 4, commi 1 e 2 del T.U.S.P. in quanto la stessa svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- la volontà dell'Amministrazione è quella di configurare l'organizzazione delle funzioni di che trattasi non in termini di mera esternalizzazione, ma di utilizzazione delle competenze di un soggetto su cui l'ente locale esercita un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;
- questa Amministrazione nella sua qualità di socio unico ha da tempo affidato alla soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l. la gestione di servizi quali:
  - *Gestione Ufficio Turistico, Agenzia di Viaggio e Turismo, Percorso Didattico e Camminamenti;*
  - *Organizzazione Festa Medievale;*
  - *Servizi ed attività turistico/culturali;*

- *Gestione parcheggi ed area camper;*
- *Gestione del verde pubblico;*
- *Gestione impianto sportivo di Uopini*
- detti servizi rappresentano uno strumento unico di promozione e volano dell'economia del territorio e che insieme rappresentano attività complementari e costituiscono servizi che per la loro specificità siano da gestire in forma univoca;
- la società Monteriggioni AD 1213 ha, fino ad oggi, gestito i servizi sopracitati in maniera soddisfacente producendo risultati economici e rispondendo alle aspettative dell'Amministrazione Comunale e della generalità dell'utenza;

**Visto** il Documento di Programmazione e Sviluppo (Allegato “A”) presentato dalla soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l., acclarato al protocollo dell'ente al n. 20577 del 01/12/2022 e con il quale, alla luce dei risultati di gestione dei contratti di servizio attualmente in fase di scadenza, si rende disponibile alla prosecuzione del rapporto con il comune socio unico per la gestione dei suddetti servizi;

**Considerato altresì che:**

- potrebbe ormai risultare difficilmente praticabile una gestione diretta dei servizi di cui sopra da parte di questa Amministrazione per la mancanza di risorse umane da destinarvi;
- il mantenimento dell'affidamento *in house* dei servizi in un pacchetto complessivo consentirebbe alla società il conseguimento di economie di scala grazie al personale già presente all'interno della compagine societaria ed alle esperienze di questo, maturate nel tempo, rendendo più efficiente, efficace ed economica l'erogazione dei servizi con effetti sulla razionalizzazione della spesa a carico dell'ente garantendo altresì quel rapporto interorganico tipico tra la Società partecipata ed il socio unico tale da consentire un controllo ed un monitoraggio continuo e pregnante anche in termini di consolidamento dei bilanci
- con l'affidamento diretto dei servizi alla società *in house* il relativo contratto di servizio diventa la sede privilegiata spettante a questa Amministrazione affidante mediante l'imposizione di modalità, termini e condizioni particolarmente pregnanti anche mediante particolari vincoli difficilmente contrattualizzabili con l'opzione dell'*outsourcing*;
- l'opzione dell'*outsourcing* non appare un modello organizzativo idoneo alle caratteristiche ed alle finalità dei servizi che vengono normalmente gestiti da questa Amministrazione attraverso *l'in house*; sebbene l'*outsourcing* debba, per principio, consentire una gestione economicamente vantaggiosa, attraverso il sistema dell'appalto o della concessione con soggetti presenti sul mercato, con tale scelta potrebbe far venir meno, da una parte l'unitarietà della gestione di un complesso di servizi tra loro collegati intorno al core business “Castello di Monteriggioni”, dall'altra lo sviamento dell'obiettivo primario da individuare nella qualità del fattore cultura che potrebbe non coincidere pienamente con l'elemento economico alla base di un normale rapporto commerciale con un soggetto terzo;

**Atteso che:**

- in capo alla società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. risultano sussistere i presupposti:

- legali, di cui all'art. 5 d.lgs. n. 50/2016: a) controllo analogo; b) 80% attività derivante da servizi svolti per conto del Comune di Monteriggioni; c) partecipazione pubblica esclusiva;
- formali, di cui all'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, costituito dall'avvenuta iscrizione all'elenco ANAC degli enti che operano mediante soggetti in house;
- l'affidamento dei servizi di che trattasi dev'essere preceduto da una valutazione sulla congruità dell'offerta presentata dalla società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 221/2012, giusta nota/relazione in allegato e pubblicata sul sito internet del Comune di Monteriggioni nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

#### **Ritenuto:**

- di poter apprezzare positivamente il documento programmatico prodotto dalla società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. in ordine alla ipotesi di *in house providing* a suo favore per la gestione dei seguenti servizi:
  - Turistico-Culturali integrati: Gestione dell'Ufficio Turistico/Agenzia Viaggi e Turismo, Percorsi Museali/Didattici e Camminamenti, Complesso Monumentale di Abbadia Isola, Gestione Ostello;
  - Progettazione ed esecuzione della Festa Medievale ed altri eventi a carattere turistico-culturale;
  - Gestione dei parcheggi e dell'area camper;
- di dettare conseguentemente appositi indirizzi ai responsabili competenti per la redazione di apposita relazione istruttoria di avvio del procedimento di “*in house providing*” a favore della società *Monteriggioni AD 1213 s.r.l.* (interamente partecipata da questa Amministrazione) per l'*in house providing* dei suddetti per il periodo 2023/2027, demandando al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) e g) del TUEL, ogni determinazione in merito;

#### **Visti:**

- la citata delibera C.C. n. 93/2017;
- la citata delibera C.C. n. 97/2021;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 221/2012;
- il Codice Civile;
- i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dai responsabili dei servizi interessati e dal responsabile del servizio finanziario, comportando, il presente atto “riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;

Con voti unanimi favorevoli resi dai presenti per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1. di prendere atto** del Documento di Programmazione e Sviluppo (Allegato “A”), acclarato al protocollo dell'ente al n. 20577 del 01/12/2022 e con il quale, alla luce dei risultati di gestione

dei contratti di servizio attualmente in fase di scadenza, la soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l. si rende disponibile alla prosecuzione del rapporto con il comune di Monteriggioni, quale socio unico, per la gestione dei servizi turistici e della gestione dei parcheggi ed area camper;

**2. di dettare indirizzi** ai responsabili competenti, per i motivi di cui in premessa, ai fini della predisposizione di apposite relazioni istruttorie per la verifica dell'opportunità *dell'in house providing* a favore della società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. in relazione ai seguenti servizi:

- a. *Servizi Turistico-Culturali integrati: Gestione dell'Ufficio Turistico/Agenzia Viaggi e Turismo, Percorsi Museali/Didattici e Camminamenti, Complesso Monumentale di Abbadia Isola, Gestione Ostello;*
- b. *Progettazione ed esecuzione della Festa Medievale ed altri eventi a carattere turistico-culturale;*
- c. *Gestione dei parcheggi e dell'area camper;*

prevedendo, quali future condizioni contrattuali, in particolare:

- a. *Durata* – cinque anni con continuità del servizio alle medesime condizioni contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto alle condizioni pattuite nelle more del nuovo affidamento del servizio e fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia.
- b. *Obblighi di programmazione/miglioramento della prestazione* – Svolgimento dei servizi concessi nell'interesse dell'utenza, sulla base della programmazione generale dell'Amministrazione Comunale e delle azioni di programmazione che saranno adottate dal gestore anche nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio affidato con previsione della possibilità di modificare ed aggiornare i disciplinari tecnici, con riserva della più ampia facoltà di esercizio del c.d. *jus variandi* in presenza di una situazione diversa rispetto a quella ipotizzata in fase previsionale anche in relazione ad intervenute mutate condizioni, tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili, tenendo comunque conto: delle modificazioni rilevate e previste della domanda di servizio, dell'andamento del rapporto ricavi/costi;
- c. *Oneri del Gestore* – obbligo ad espletare i servizi oggetto dell'affidamento assumendosi tutti gli oneri organizzativi ed economici relativi alle attività prestate ed alla fruizione dei beni ottenuti in relazione all'affidamento. Il servizio è finalizzato a soddisfare i bisogni degli utenti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità del linguaggio, garantendo un servizio continuo ed affidabile negli orari di apertura stabiliti. Sono a cura e spese del gestore: la manutenzione ordinaria degli immobili, delle attrezzature e dei beni mobili concessi per lo svolgimento dei servizi, comprensiva dei relativi prodotti, materiali e strumenti operativi necessari alla sua esecuzione (prodotti di pulizia, beni di consumo, attrezzature varie, ecc.); gli interventi tecnici di manutenzione ordinaria e programmata necessari al funzionamento di tutti gli impianti (come ad es. gli impianti: elettrico, termico, idraulico, anti-intrusione, videosorveglianza, computer, apparati multimediali diversi, strumentazioni per le casse e la biglietteria, ecc.), nonché di altri eventuali impianti e attrezzature immessi nell'attività da parte del gestore; l'istallazione, pagamento ed eventuale nuova attivazione delle utenze necessarie alla corretta esecuzione del contratto;

- d. *Personale* - il gestore dovrà normalmente provvedere all'espletamento dei servizi tramite una dotazione di personale regolarmente inquadrato, in grado di assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico;
- e. *Formazione del personale* - il gestore dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione con caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di formazione.
- f. *Proventi e tariffe* – in caso di concessione, il concessionario introita i proventi derivanti dalla gestione dei servizi nel rispetto delle tariffe determinate dal concedente;
- g. *Valore presunto dell'affidamento e condizioni economiche* – in caso di concessione il valore complessivo presunto della concessione è calcolato tenendo conto dei proventi medi annui derivanti dalla gestione dei servizi; per l'esecuzione del contratto, il concessionario verserà al concedente un canone concessorio annuo sulla base dei parametri individuati; l'equilibrio economico-finanziario della concessione è dato dal valore dei servizi concessi che, al netto delle spese stimate e del canone concessorio, che dovrà determinare un margine stimato dal concessionario come congruo con a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso; il concessionario si obbliga ad una gestione separata dei conti dalla quale emergano costi e ricavi afferenti a ciascun servizio.
- h. *Risoluzione e Recesso del contratto* - oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1455 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti fattispecie: 1.1. interruzione o abbandono non motivati del servizio; 1.2. inadempimento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari dei servizi, della dignità personale e della riservatezza; 1.3. altre gravi violazioni o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari o gravi violazioni delle modalità di svolgimento dei servizi previste nel presente atto; facoltà dell'Amministrazione comunale di recedere unilateralmente dal contratto, previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di: 1.1. mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi; 1.2. sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse; 1.3. cessazione dell'attività da parte del gestore. In caso di recesso unilaterale del Comune, sono riconosciute al gestore le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.
- i. *Controllo analogo* – sulla società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. quale società "in house" ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP) il Comune di Monteriggioni, esercita il controllo analogo di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP); la società Monteriggioni A.D. 1213 s.r.l. per l'esecuzione del contratto è assoggettata alle norme di legge vigenti in materia nonché alla disciplina regolamentare contenuta nel vigente "regolamento per il controllo analogo nelle società in house" (Approvato con delibera C.C. Monteriggioni n. 19/2017 e ss.mm.i.) ed agli atti collegiali e dirigenziali con i quali si esplicitano i poteri di indirizzo, di direzione, coordinamento e verifica; al concedente devono essere riservati specifici e pregnanti poteri ispettivi e di controllo (ulteriori rispetto a quelli di indirizzo e controllo esercitabili in qualità di socio in sede



assembleare) che costituiscano espressione dell'esercizio del controllo analogo sulla Società;

3. **di dare atto che** le suddette relazioni istruttorie saranno approvate con separati atti da parte dei responsabili competenti, pubblicate sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 34 c. 20 del DL 179/2012 e dell'art. 192 c. 2 del DLgs 50/2016 e successivamente presentata all'organo consiliare per le conseguenti determinazioni;
4. **di disporre**, ai fini del rispetto delle norme in materia di Trasparenza Amministrativa nonché delle disposizioni di cui al citato art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012 ed ai sensi dell'art. 192 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Società partecipate, giusto l'art. 22, c. 1, lett. b e l'art. 22, c. 2, 3, 6 del d. lgs. n. 33/2013.

Successivamente con separata votazione,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Dott. Andrea Frosini

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giovanni Rubolino